

Udine, 2 febbraio 2026

Oggetto: Legge di bilancio per il 2026 – Principali novità in materia di Irpef sul lavoro dipendente e assimilato.

Circolare numero 003/2026

In breve

La Legge di bilancio per il 2026 (L.199 del 30 dicembre 2025) ha introdotto novità in materia di tassazione Irpef che impattano in modo diretto sull'amministrazione del personale.

Le principali novità riguardano: la riduzione dell'aliquota per il secondo scaglione Irpef, la riduzione dell'aliquota Irpef sui c.d. premi di risultato, l'innalzamento del limite di esenzione dei buoni pasto elettronici, la detassazione degli incrementi retributivi contrattuali erogati nel 2026, la detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, per lavoro festivo e per lavoro a turni corrisposte nel 2026.

Nell'approfondimento un riepilogo delle novità introdotte.

Approfondimento

1) Nuova aliquota IRPEF per il secondo scaglione:

L'aliquota Irpef prevista per lo scaglione di reddito 28.000 € - 50.000 € viene ridotta di 2 punti percentuali. A partire dal 2026, e in maniera strutturale, l'aliquota passa dal 35% al 33%.

Gli scaglioni e le aliquote Irpef a partire dal 2026 sono i seguenti:

Scaglione di reddito imponibile	Aliquota IRPEF Anno 2025	Aliquota IRPEF Anno 2026
Fino a 28.000 €	23%	23%
Da 28.000,01 € a 50.000 €	35%	33%
Oltre 50.000 €	43%	43%

2) Aliquota ridotta per i premi di produttività:

L'aliquota agevolata, prevista per la tassazione dei premi di produttività derivanti da contratti collettivi aziendali e/o territoriali erogati nel 2026 e nel 2027 (criterio di cassa), è stata ridotta all'1% mentre il limite massimo dell'importo detassabile per singolo dipendente è stato incrementato da 3.000,00 € a 5.000,00 €.

Il beneficio è applicabile ai soli premi di produttività derivanti da contratti collettivi aziendali e/o territoriali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali e depositati presso il Ministero del Lavoro, che prevedono miglioramenti continui delle *performances* aziendali.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

Resta confermato che il singolo dipendente percettore, per avere diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, non deve avere percepito, nell'anno precedente, un reddito da lavoro dipendente superiore agli 80.000,00 €.

3) Servizio mensa sostitutivo fornito tramite buoni pasto (ticket restaurant):

Il limite giornaliero di esenzione fiscale delle prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto (buoni pasto/ ticket restaurant), se rese in forma elettronica, è passato da 8,00€ a 10,00 € ; rimane fermo a 4,00 € il limite per buoni pasto / ticket restaurant cartacei.

Rammentiamo che l'esclusione dalla formazione del reddito è ammessa solo qualora i buoni vengano forniti a tutti i dipendenti oppure a particolari categorie di dipendenti.

4) Detassazione dell'incremento dei minimi contrattuali:

Gli incrementi dei minimi retributivi corrisposti ai lavoratori nel 2026 in applicazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- sono soggetti ad un'aliquota Irpef agevolata del 5%, sostitutiva dell'IRPEF ordinaria, regionale e comunale;
- i lavoratori possono rinunciare con atto scritto, in mancanza l'applicazione è automatica;
- l'agevolazione riguarda solo i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro;
- l'agevolazione non ha un limite annuo di applicazione per dipendente.

La formulazione normativa fa riferimento, in modo generico, ai “rinnovi contrattuali”, senza specificare il livello della contrattazione interessata. Tale impostazione sembrerebbe consentire un'interpretazione estensiva dell'agevolazione, ricomprendendo non solo i rinnovi dei CCNL, ma anche quelli derivanti da accordi territoriali o aziendali. Tuttavia, considerando che la *ratio* dichiarata dell'intervento è quella di “favorire l'adeguamento salariale al costo della vita”, obiettivo tradizionalmente perseguito dalla contrattazione collettiva nazionale, appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi prioritariamente – se non esclusivamente – ai rinnovi dei CCNL.

Ulteriore dubbio interpretativo attiene alla casistica di un CCNL rinnovato, ad esempio, nel 2024 con una previsione di aumento suddivisa in due tranches, una prima nel 2025 ed una seconda nel 2026; in tale ipotesi non è chiaro se sia detassabile la sola *tranche* del 2026 oppure se sia detassabile la somma dei due aumenti che, nell'esempio, fanno riferimento al medesimo rinnovo.

Oltre a quanto sopra evidenziato, ad oggi non si conoscono le modalità con cui i dipendenti possono rinunciare a tale detassazione né le modalità con cui comunicare il reddito percepito nel 2025 qualora il datore di lavoro attuale non lo conosca o lo conosca solo in parte (si pensi, ad esempio, agli assunti in corso d'anno 2025 oppure agli assunti nel 2026).

Altri dubbi interpretativi riguardano gli incrementi delle mensilità aggiuntive (13^a e/o 14^a) che secondo alcuni interpreti non sarebbero detassabili.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

5) Detassazione delle maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni:

L'agevolazione di cui al titolo riguarda:

- le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno;
- le maggiorazioni e le indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
- gli emolumenti e le indennità connesse al lavoro a turni.

Gli importi sopra indicati, riferiti al periodo d'imposta 2026:

- sono soggetti ad un'imposta del 15%, sostitutiva dell'IRPEF ordinaria, regionale e comunale;
- l'agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro;
- i lavoratori possono rinunciarvi con atto scritto, in mancanza l'applicazione è automatica;
- l'agevolazione riguarda solo i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 40.000 euro;
- l'agevolazione NON si applica ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito del c.d. *trattamento integrativo speciale* (cfr. nostre circolari n. 024/2023 e n. 003/2024), istituito – lo ricordiamo – riservato, su espressa richiesta del lavoratore, alle seguenti tipologie di datori di lavoro: strutture che somministrano alimenti e bevande; strutture turistico-alberghiere; strutture ricettive; strutture termali. Si rammenta che il trattamento integrativo speciale non costituisce una misura di detassazione, bensì un contributo riconosciuto dal datore di lavoro per conto dello Stato, recuperabile tramite compensazione nel modello F24.

La norma, facendo esplicito riferimento agli emolumenti previsti dai CCNL, sembra escludere tutte le maggiorazioni che derivano da accordi aziendali; non è dato sapere, ad oggi, come trattare queste ultime maggiorazioni alternative e normalmente più alte rispetto a quelle nazionali, né se la detassazione riguarda le sole maggiorazioni oppure l'intero valore del compenso.

Considerate le criticità interpretative evidenziate ai precedenti punti 4) e 5), in attesa delle necessarie istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo scrivente Studio nelle elaborazioni riferite al mese di gennaio:

- non provvederà alla detassazione degli aumenti decorrenti dallo stesso mese di gennaio (ad esempio prevedono aumenti a gennaio 2026 i CCNL: autotrasporto merci conto terzi, alimentari industria, acconciature ed estetica artigianato, edili artigianato, legno e arredo artigianato, scuole private laiche, dirigenti terziario, ecc.);
- non provvederà alla detassazione delle maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni.

Una volta emanate le attese istruzioni ufficiali, lo Studio provvederà all'applicazione dell'agevolazione anche per i periodi pregressi, effettuando i necessari conguagli secondo le modalità che saranno indicate dall'Agenzia delle Entrate.

Facciamo riserva di tornare sugli argomenti riepilogati nella presente circolare non appena l'Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare le attese interpretazioni ed istruzioni.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio